

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 30/12/2020

INDICE :

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Articolo 2: Istituzione dell'imposta

Articolo 3: Presupposto dell'imposta

Articolo 4: Soggetto passivo e soggetto responsabili del pagamento

Articolo 5: Esenzioni

Articolo 6: Misura dell'imposta

Articolo 7: Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Articolo 8: Versamenti

Articolo 9: Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10: Disposizioni in tema di rateizzazione

Articolo 11: Sanzioni

Articolo 12: Sanzioni Amministrative non tributarie

Articolo 13: Riscossione coattiva

Articolo 14: Funzionario Responsabile dell'Imposta

Articolo 15: Rimborsi

Articolo 16: Finalità dell'imposta

Articolo 17: Disposizioni transitorie

Articolo 18: Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28 dicembre 2011, nel Comune di Brenzone sul Garda.

Articolo 2

Istituzione e finalità dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Brenzone sul Garda.

3. L'imposta di soggiorno si applica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'**alloggio** nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Brenzone sul Garda, come definite in linea di principio dalla vigente legge regionale in materia di turismo e materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazione brevi ai sensi del dl. 50/2017, agriturismi, marina resort, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Brenzone sul Garda.

2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classifica all'interno della normativa regionale.

Articolo 4

Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Brenzone sul Garda che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 3.

2, Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D.lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della

presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale;

3 Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone di locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Brenzone sul Garda.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori, di età inferiore ai 12 (dodici) anni non compiuti;
- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio gardesano;
- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio gardesano, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman, hostess, una per ogni 25 persone paganti, che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- j) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini;
- k) i religiosi soggiornanti nelle case religiose.

2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella "comunicazione periodica" prevista dal successivo articolo 7

Articolo 6 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola per analogia.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di applicazione nel limite massimo di

- 5 (cinque) pernottamenti consecutivi con riferimento alla località Prada di questo Comune;
- 30 (trenta) pernottamenti consecutivi in tutte le altre località di questo Comune.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'imposta è dovuta in misura forfettaria per le seguenti fattispecie e con le seguenti modalità:

a) per le locazioni turistiche così come definite dalla LR 11/2013 e s.m.i., interessate da contratti superiori ai 30 giorni, documentati da contratto registrato, l'imposta per detti contratti sarà applicata in misura forfettaria annua per persona ospitata salvo eventuali esenzioni, nella misura stabilita con apposita delibera dalla Giunta Comunale e pagata entro la fine del primo mese di locazione;

b) per le strutture ricettive all'aperto così come definite dalla LR 11/2013 e s.m.i., interessate da contratti "stagionali", l'imposta per detti contratti sarà applicata in misura forfettaria annua per persona ospitata salvo eventuali esenzioni, nella misura stabilita con apposita delibera dalla Giunta Comunale e pagata il 31/05 di ogni anno.

5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 7

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. **In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.**

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad **osservare i seguenti obblighi:**

- a) essere accreditato al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Brenzone sul Garda;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 8;

- c) allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti materiale informativo predisposto a cura e a spese del Comune di Brenzone sul Garda in più lingue (locandina informativa da scaricare dal settore modulistica del sito comunale: www.comune.brenzone.vr.it)
- d) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a) entro il giorno 15 del mese successivo, la “*comunicazione periodica*” contenente le informazioni relative all’imposta incassata nel mese precedente, generata automaticamente dal software messo a disposizione; La “comunicazione periodica” va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura;
- e) versare al Comune, entro il giorno 21 del mese successivo l’imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di “*comunicazione periodica*” (di cui al punto d). Il termine di versamento della presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell’adempimento e dell’applicazione della sanzione per omesso versamento.
- f) se l’imposta mensile determinata ai sensi del comma 3 è inferiore a 100€ il gestore può versare l’importo dovuto entro il termine relativo al mese successivo.
- g) il versamento deve avvenire:
 - i. tramite bonifico bancario sul Conto Corrente di Tesoreria intestato al Comune di Brenzone sul Garda fino all’entrata in vigore del sistema di pagamento PAGO PA;
 - ii. con sistema PAGO PA quando sarà entrato in vigore;
- h) L’imposta applicata in misura forfettaria ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del presente regolamento dovrà essere versata nei termini e con le modalità ivi previste.
- i) In caso di rifiuto al versamento dell’imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), **il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità responsabile del pagamento.**
- j) A decorrere dall’anno d’imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall’articolo 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica **entro il 30 giugno** dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ovvero, nelle more dell’emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.
- k) Inviare al Comune di Brenzone sul Garda, esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzo e_mail: protocollo@comune.brenzone.vr.it oppure PEC: brenzone.vr@cer.ip-veneto.net), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, copia del riepilogo della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi reperibile dal portale dell’Ente competente.

Articolo 8 Versamenti

1. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno contestualmente all’incasso del corrispettivo e rilascia apposita quietanza tramite le seguenti modalità alternative:
 - a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la causale:” assoluta imposta di soggiorno per euro..... fuori campo applicazione IVA”);
 - b) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell’imposta;

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Articolo 10

Disposizioni in tema di rateizzazione

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento esecutivo.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento esecutivo.

3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, secondo il seguente schema:
a. fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b. per importi superiori a euro 100,01 (cento/01) durata del piano rateale da un minimo di quattro ad un massimo di 36 rate mensili;
c. ammontare di ogni rata non inferiore a 100,00 euro;
d. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.

4. L'applicazione degli interessi viene effettuata applicando il tasso legale.

5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il debito non può più essere rateizzato;

7. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1 commi dal 796 all'801 della Legge 160/2019.

8. In caso di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune di richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel presente regolamento ovvero entro il 21 del mese successivo a cui l'imposta si riferisce, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempre che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamenti delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

- all'1,5% (1/10 di quella ordinaria del 15%), se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento ("ravvedimento breve"). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni ("ravvedimento sprint"), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo
- all'1,67% (1/9 del 15%), se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza ("ravvedimento intermedio")
- al 3,75% (1/8 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ("ravvedimento lungo")
- al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ("ravvedimento biennale")
- al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ("ravvedimento ultra biennale").

5. il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento. Gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo: la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Articolo 12

Sanzioni Amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- a) omesso accreditamento al sistema al sistema informativo previsto dall'articolo 7;
- b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 7;
- c) mancata presentazione della "comunicazione periodica" prevista dal comma 2 dell'articolo 7;

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui

alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Articolo 13

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 14

Funzionario responsabile dell'Imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, alla predisposizione e adozione dei conseguenti atti;

Articolo 15

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta da presentare al Comune di Brenzone sul Garda (indirizzo e_mail: protocollo@comune.brenzone.vr.it) da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 16

Finalità dell'imposta

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, verrà decisa annualmente, tenuto conto in via prioritaria delle necessità di promozione del territorio e realizzazione di infrastrutture per il turismo.

2. Un'apposita Commissione Paritetica e Decentrata, composta fino a 3 rappresentanti nominati dal Sindaco con proprio decreto tra i consiglieri comunali e da 3 Rappresentanti delle Associazione Albergatori di Brenzone sul Garda, deciderà la programmazione annuale della spesa riferita alla promozione e ai servizi per il turismo. Tale Commissione, si dovrà riunire almeno due volte l'anno, in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico e monitorerà, inoltre, l'applicazione dell'imposta.

Articolo 17
Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 7 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del DL. 34/2020, in quanto compatibile;

Articolo 18
Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del DL 201/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.